



# **COMUNE DI OLBIA**

**(PROVINCIA DI SASSARI)**

**ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO**

**“REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE  
PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO  
LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI GIOCHI LECITI e  
l’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO”**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>CAPO I - NORME GENERALI</b> .....	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento.....	3
Articolo 2 - Finalità e principi generali.....	3
Articolo 3 - Definizioni .....	4
<b>CAPO II - SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO</b> .....	5
Articolo 4 - Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti.....	5
Articolo 5 - Orari dell'attività.....	6
Articolo 6 – Modalità di esercizio dell'attività e informazione alla clientela .....	6
Articolo 7 - Divieto di pubblicità e promozione .....	7
Articolo 8 - Promozione e prevenzione.....	8
<b>CAPO III - SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	8
Articolo 9 - Sanzioni.....	8
Articolo 10 – Ulteriori misure di contenimento del fenomeno.....	9
Articolo 11 – Norme transitorie .....	8
Articolo 12 - Entrata in vigore e disposizioni finali .....	10

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e normativa di riferimento**

1. Il presente Regolamento recepisce i numerosi allarmi riferiti alla piaga del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) con la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, promuovendo e premiando i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'articolo 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, d'ora innanzi TULPS, all'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il presente Regolamento è redatto in applicazione di tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare in applicazione della seguente normativa:
  - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS) ;
  - Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, leggi di pubblica sicurezza";
  - Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 02, "Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo"

### **Articolo 2**

#### **Finalità e principi generali**

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di regolamentare e disciplinare il gioco lecito e controllare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:
  - a) la diffusione dell'informazione sui rischi connessi al gioco con particolare attenzione alle fasce deboli;
  - b) tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
    - i. contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico;
    - ii. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
  - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

- d) la tutela del decoro e del contesto urbano, la sicurezza, la salute e la quiete pubblica;
- e) introdurre agevolazioni per disincentivare l'esercizio del gioco lecito.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo articolo 4.

### **Articolo 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano:

- A. **Apparecchi e congegni per l'esercizio del gioco d'azzardo:** quelli di cui all'articolo 110, comma 5, del TULPS, vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni.
- B. **Apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito:** quelli di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 e 7-bis del TULPS.
- C. **Esercizi dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex. articolo 86 e 88 del TULPS:**
  - a) esercizi di somministrazione, *come individuati dalla L.R. 5/2006 artt. 20, 21, 22,23* alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  - b) sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente *sale giochi* ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'articolo 110 del TULPS;
  - c) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati;
  - d) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
  - e) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita, previsti dall'articolo 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
  - f) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva;
  - g) altri esercizi, ivi compresi quelli commerciali, previa autorizzazione ex articolo 86 o ex articolo 88 del TULPS; si precisa che per gli apparecchi di cui al comma 6 b dell'art. 110 TULPS occorre anche l'autorizzazione della Questura.
- D. **Tabella dei giochi proibiti:** quella di cui all'articolo 110, c. 1 e 2, del TULPS.

- E. **Tariffa del biliardo:** quella di cui all'articolo 110, c. 1, del TULPS.
- F. **Area separata:** settore specificatamente dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.
- G. **Gioco d'Azzardo Patologico (GAP):** la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.

## CAPO II SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

### Articolo 4

#### Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti

1. Per l'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l'ampliamento e/o la modifica contrattuale di quelli esistenti si dovranno rispettare le seguenti regole, in riferimento a quanto previsto nell'articolo 12, dalla L.R. 11 gennaio 2019, n.02:
  - a. **distanza di 500 metri** (la L.R. art. 12 comma 5, cita "...entro tre mesi dall'entrata in vigore ... determina le distanze di cui al comma 2, tenendo conto della densità demografica"- ancora non approvati) misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
  - b. Tra gli ulteriori luoghi sensibili individuati come luogo di aggregazione dei giovani al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, viene inserita anche l'apertura e/o il Trasferimento di nuove discoteche – (come stabilito dal TAR Toscana, Sezione II, sentenza 830 depositata il 04 giugno 2019).
  - c. **Distanza di 500 metri** anche dall'ingresso di sportelli bancari, postali o bancomat e di agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
  - d. ai fini della misurazione della distanza si dovrà provvedere alla delimitazione di aree circolari aventi **raggio pari a 500** tracciato dall'ingresso del luogo sensibile; sono altresì considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate.
  - e. nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale ed in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale deve essere vietato ai minori di anni 18;
  - f. per l'insediamento dell'attività dev'essere garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore, in relazione anche alla destinazione d'uso dei locali;
  - g. non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali sede dell'attività (ad esempio nei dehors);
  - h. dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, anche mediante eventuale insonorizzazione dei locali;
  - i. non è consentito l'insediamento di sale giochi negli edifici storici o di interesse storico-ambientale così come individuati nello strumento urbanistico.

- j. oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico – edilizi dei locali, la sorvegliabilità degli stessi ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
  - k. è consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 11 e 12 del TULPS;
2. Per nuova installazione - così come previsto all'art. 12 comma 3 della Legge Regionale 11 gennaio 2019, *"...si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva all'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre equiparati alla nuova installazione: a) la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. È ammessa, nel corso di validità del contratto degli apparecchi già installati, la loro sostituzione ed il trasferimento ad altro esercizio."*
  3. Per l'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco, il trasferimento e/o l'ampliamento degli stessi, oltre alle procedure utili al rispetto delle norme del TULPS, occorre, presentare Dichiarazione Unica Autocertificativa –DUA/SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente L.R. 20 ottobre 2016, n. 24, art. 31, comma 4, allegando una planimetria che rappresenti la localizzazione dell'esercizio rispetto ai luoghi sensibili indicati nel presente articolo.
  4. Le regole di cui al comma 1, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. 2/2019, non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS.

## **Articolo 5**

### **Orari dell'attività**

Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, **l'apertura al pubblico ed il funzionamento** delle sale da gioco e degli spazi per il gioco ove sono installati apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS collocati nelle sale giochi autorizzate ex articolo 86 del TULPS e in altre tipologie di esercizi sempre autorizzati ex articolo 86 del TULPS (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitoria lotto) e/o autorizzati ex articolo 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) IL SINDACO, con propria specifica ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e chiusura nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito oggetto del presente regolamento.

## **Articolo 6**

### **Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
  - a. la chiara esposizione sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, regio decreto n. 773 del 1931 della data di collegamento alla rete telematica dell'agenzia delle dogane e dei monopoli;
  - b. la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
  - c. l'esposizione, all'interno del locale e ben visibile al pubblico, di apposito cartello multilingue

contenente l'avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro nonché le altre informative sulle altre prescrizioni previste dalla legge;

- d. l'esposizione, all'esterno del locale e in luogo ben visibile al pubblico, di apposito cartello contenente gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi;
- e. l'esposizione all'interno del locale e ben visibile al pubblico, del materiale informativo multilingue predisposto dal Servizio Sanitario della R.A.S., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita in denaro ed a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. (Gioco d'Azzardo Patologico);
- f. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- g. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- h. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile in formato multilingue delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- i. l'obbligo di informazione in formato multilingue del divieto del gioco per i minori di anni 18 e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
- j. è vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

2. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale, in un apposito "settore separato" dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nel quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.

3. I titolari dell'attività disciplinata dal presente Regolamento hanno, altresì, l'obbligo di:

- impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante verifica dell'età dell'avventore con richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura;
- apporre nei locali cartelli indicanti il divieto di fumo e curare l'osservanza di tale divieto.

## **Articolo 7**

### **Divieto di pubblicità e promozione**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
2. È altresì vietata la pubblicità del gioco d'azzardo per il tramite dell'apposizione di cartelli informativi

contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali.

### **Articolo 8** **Promozione e prevenzione**

1. Il Comune, per il tramite dei settori competenti, riconoscendo gli altissimi costi per la collettività dovuti al Gioco d'Azzardo Patologico, incentiva e sostiene, attraverso il coinvolgimento del Servizio della Azienda Sanitaria Locale competente l'organizzazione di incontri con esperti ed associazioni che possano rendere edotta la popolazione, anche con incontri con specifiche categorie (genitori, anziani, minori, ecc.) sui rischi ed i danni del gioco d'azzardo.
2. Si impegna, inoltre, a farsi promotore di incontri nelle scuole dove promuovere uno stile di vita sano, combattendo tutti i tipi di dipendenza, nell'ambito di un progetto di indagine, di intervento e contrasto al disagio che veda un lavoro congiunto con il SerD e le istituzioni scolastiche .

### **CAPO III** **SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 9** **Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli articoli 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 11 gennaio 2019, n.02 sono punite come previsto dall'articolo 15 della stessa legge.
3. L'apertura di locali da destinare al gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in **violazione delle distanze determinate** ai sensi dell'art. 12, comma 2, e dell'art. 4 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 8.000,00.

**La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all'apertura di nuove sale giochi o scommesse, alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo leciti (previsti nell'art. 12 L.R. n. 02/2019), ferme restando le sanzioni previste dal comma 3 del presente articolo comporta la chiusura definitiva dell'attività.**

4. **Le violazioni al presente regolamento nei casi di mancata o errata segnalazione degli apparecchi da gioco, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa** da un minimo di euro 100,00 o plurimi per le ulteriori violazioni fino ad un massimo di euro 1.000,00.
5. **L'installazione di apparecchiature vietate** ai sensi del presente regolamento, all'interno di un'attività già regolarmente avviata, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 e la chiusura degli apparecchi illegittimamente installati, mediante apposizione di sigilli, salvo che l'irregolarità non sia collegata ad altre violazioni più gravi stabilite per legge.

6. **Le altre violazioni** al presente Regolamento, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
7. In caso di **reiterazione della violazione** di cui al precedente comma, in aggiunta alla sanzione pecuniaria ed al sigillo, sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività *è disposta dal Dirigente competente* per un periodo *da cinque a quindici giorni*, che non potranno coincidere con eventuali giorni di ferie e/o riposo settimanale, così modulata:
  - a) giorni cinque in caso di prima applicazione;
  - b) giorni dieci in caso di seconda applicazione;
  - c) giorni *quindici* in caso di terza applicazione.
8. Per qualsiasi violazione è, inoltre, possibile procedere al sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa secondo la normativa vigente.
9. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento costituisce violazione dell'art. 650 codice penale.
10. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, nel caso in cui siano accertati illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
11. **Con i proventi delle sanzioni amministrative** sarà cura dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. n. 02/2019, istituire un apposito fondo denominato "Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d'azzardo patologico" destinato a:
  - a) concessione di incentivi, sotto forma di agevolazioni, su apposita richiesta, in relazione a tributi comunali per i titolari di esercizi che, documentandolo, rimuovono o rinunciano all'installazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
  - b) campagne *comunali di sensibilizzazione* sul GAP, iniziative didattiche e concorsi di idee rivolte a studenti o minori per la diffusione dell'informazione sui potenziali rischi del gioco, ecc.
  - c) finalità di carattere sociale, assistenziale collegate al tema.

## **Articolo 10**

### **Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono intraprendere attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.

Il Comune di Olbia non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato

incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, **conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge con modificazioni, L. 09 agosto 2018 n. 96, il quale prevede il totale divieto di qualsiasi forma di pubblicità e promozione relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro**"

#### **Articolo 11**

##### **Norme transitorie**

1. Per quanto attiene l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS trovano applicazione i limiti orari di esercizio e funzionamento stabiliti da eventuali precedenti ordinanze sindacali fino alla nuova modifica.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta comunale approva l'elenco dei luoghi sensibili e la mappa degli stessi al fine di elencarli in maniera precisa, fermo restando che i limiti della **distanza dei 500 metri** è un preciso parametro da autocertificare già in vigore come previsto nel presente regolamento.
3. La limitazione relativa agli impianti sportivi comunali in gestione diretta e/o in concessione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica successivamente all'approvazione dell'elenco di cui al comma 2.

#### **Articolo 12**

##### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono esercitate dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine.
3. Sono demandate alla Giunta Comunale, anche sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative svolte annualmente dagli uffici ed in ragione della notevole evoluzione della materia, tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale-operativo e procedurale al presente Regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.



# COMUNE DI OLBIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 160  
DEL 14/10/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI GIOCHI LECITI e P'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO.**

L'anno 2020 addì 14 del mese di Ottobre alle ore 16.30 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS
<b>Settimo Nizzi</b>	X		<b>Loriga Antonio</b>		X
<b>Addis Rosella</b>	X		<b>Monni Sebastiano</b>	X	
<b>Altana Alessandro</b>	X		<b>Multineddu Maddalena</b>	X	
<b>Altana Mario Giovanni</b>		X	<b>Mura Pier Giovanni</b>	X	
<b>Bacciu Amedeo</b>	X		<b>Oliva Paolo</b>	X	
<b>Bacciu Davide</b>		X	<b>Paddeu Giovanni Luigi</b>	X	
<b>Biscu Tiziana</b>	X		<b>Padre Simonetta</b>	X	
<b>Cantelli Ugo</b>	X		<b>Perra Alessandro</b>	X	
<b>Corrias Giorgio</b>	X		<b>Piccinnu Gaspare</b>	X	
<b>Cossu Maria Antonietta</b>	X		<b>Piccinnu Maria Teresa</b>	X	
<b>Derosas Giulia</b>	X		<b>Pinna Salvatore</b>	X	
<b>Derosas Roberto</b>		X	<b>Russu Ivana</b>	X	
<b>Desole Patrizia</b>	X		<b>Sanna Giovanni</b>		X
<b>Dessanai Efisio</b>		X	<b>Setzi Ezio Mauro</b>	X	
<b>Ferinaio Roberto</b>	X				
<b>PRESENTI : 23</b>			<b>ASSENTI : 6</b>		

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che:

- le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.
- in prosecuzione di seduta, la consigliera Piccinu Maria Teresa chiede l'inversione dell'o.d.g. al fine di trattare prima il punto n. 11 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI GIOCHI LECITI e l'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO."
- Il Presidente del Consiglio pone in votazione palese con il sistema elettronico l'inversione dell' o.d.g.: con voti favorevoli 18, astenuti 1 su 23 consiglieri presenti, consiglieri non votanti 4 (Altana A., Oliva, Padre, Piccinu G.) – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 11) dell'O.d.G. avente per oggetto: "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI GIOCHI LECITI e l'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO."

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 199 del 13/10/2020 del Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale, comprensiva degli allegati della stessa nonché del relativo parere tecnico-amministrativo reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole all'unanimità espresso congiuntamente dalla III commissione consiliare "(Servizi Sociali): Funzioni nel Settore Sociale, Asili Nido, Servizi per l'infanzia e per i minori, Strutture residenziali e di ricovero per anziani, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, Tutela degli animali" e dalla V commissione consiliare "(Attività produttive e Turismo): Servizi relativi al commercio, industria, artigianato, agricoltura, zootecnia, caccia e pesca, Sviluppo e marketing turistico, Fiere, mostre e mercati";

Prende atto che durante il dibattito del punto in discussione assume la presidenza del consiglio il vice presidente Monni e che successivamente riassume la presidenza il Presidente del Consiglio.

Udito l'esito della votazione della proposta effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 23 su 23 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 23 su 23 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "D" come allegato.

### D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 199 del 13/10/2020 del Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000

Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio  
Ing. Mura Pier Giovanni

La Segretaria Generale  
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua



**COMUNE DI OLBIA**  
**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E PERSONALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N.199 DEL 13/10/2020**

**Ufficio Proponente:** Ufficio 2 Commercio Area Privata Somministrazione - Trattenimento - Spettacolo - Trasporti

**Settore Proponente:** SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E PERSONALE

**Assessore Proponente:**

**Il Dirigente:** Michele Baffigo

**Il Responsabile:** Filomena Secchi

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI GIOCHI LECITI e l'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO.

**PREMESSO CHE:**

- il fenomeno del gioco d'azzardo, negli ultimi tempi, è in continua crescita e va assumendo sempre più dimensioni preoccupanti, e soprattutto a seguito dell'incrementato incontrollato della crescita dell'offerta di gioco lecito in denaro, si è configurata una vera e propria patologia che colpisce tutte le fasce sociali ed in particolare quelle più svantaggiate economicamente e culturalmente con conseguenze anche gravi sia a livello familiare, sociale che lavorativo;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari di altre dipendenze (alcol, droghe) come disposto dal D.L. n. 158/2012 (*Decreto Balduzzi*), convertito in L. n. 189/2012;

**CONSIDERATO CHE:**

- si ritiene necessario, pur nel rispetto della libertà economica privata sancita dall'art. 41 della Costituzione, intraprendere specifiche azioni di prevenzione e contrasto verso le patologie e le problematiche legate al gioco d'azzardo lecito a tutela delle fasce più a rischio, in particolare i minori, e a tutela di interessi generali, come la sicurezza, l'ordine pubblico e la salute delle categorie sociali "più sensibili";
- si ritiene per tanto opportuno adottare una specifica regolamentazione per le sale gioco e

per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, approvando un atto regolamentare, nel quale si propongono misure per limitare, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione Comunale, il fenomeno della ludopatia;

**RICHIAMATI:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con D.R. 18/06/1931 n. 773 che disciplina la gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento, e il relativo Regolamento d'Esecuzione, R.D. 06/05/1940 n. 635;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";
- la Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo).

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale – prot. 557/PAS/U/003881/12001 del 19/03/2018, avente ad oggetto: "Licenze ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi *videolottery* e sale bingo – Distanze minime dai luoghi sensibili. Indicazioni operative", in cui si afferma "*...il principio che il Questore in sede di rilascio della licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, è chiamato ad accertare non solo la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione di polizia ma anche quelli stabiliti da altre fonti normative, in cui è ricompresa la disciplina regionale e comunale sulle distanze minime delle attività commerciali in questione dai luoghi considerati sensibili*".

**VISTO:** lo schema di "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito – la disciplina degli esercizi di gioco leciti e l'installazione di apparecchi da intrattenimento", predisposto dall'ufficio competente in materia, **ALLEGATO** alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta.

**PRESO ATTO** del parere positivo espresso in seduta congiunta nel giorno 07 ottobre 2020 presso la Sala Consiliare di Poltu Quadu:

- dalla V° Commissione Consiliare "Commercio e Attività produttive, Turismo, Agricoltura, Servizi alle Imprese, Politiche Comunitarie", verbale n. 25 del 07 ottobre 2020;
- e
- dalla III° Commissione Consiliare "Funzione nel Servizio Sociale, Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i minori, Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani, Assistenza Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona, Tutela degli Animali" – verbale n. 31 del 07 ottobre 2020.

**STABILITO che** in sede di incontro e di valutazione della bozza il regolamento è stato approvato integralmente con l'unica condizione che venisse richiesto al legale dell'Ente un parere in merito alla legittimità di quanto previsto nel paragrafo nel comma 4 dell'art. 10, la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di stabilire che:..." *"Le società controllate dall'Amministrazione*

*comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.*"

**SENTITO** per le vie brevi – nella giornata del 13 ottobre 2020 - il Responsabile del Settore Legale dell'Ente che completa quanto previsto dal precedente comma con la seguente nota posta a conclusione del paragrafo 4 dell'art. 10 della proposta di Regolamento:

“Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge con modificazioni, L. 09 agosto 2018 n. 96, il quale prevede il totale divieto di qualsiasi forma di pubblicità e promozione relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro”

**VISTO** l'art. 7 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii che recita “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 42, 2° comma, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii;

**VISTA** la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO che**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito dalla L. 07.12.2012, n. 213, non si rende necessario esprimere parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

**VISTO** il vigente statuto comunale.

### **PROPONE di**

- 1. APPROVARE** lo schema di “Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito – la disciplina degli esercizi di gioco leciti e l'installazione di apparecchi da intrattenimento” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale.
- 2. DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
- 3. DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
- 4. DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- 5.**



# COMUNE DI OLBIA

Servizio Messi Comunali

---

## AFFISSIONE ALL'ALBO

Cronologico Pubblicazione Nr. **2446 / 2020**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI GIOCHI LECITI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO.**

Mittente: **SG - Ufficio Segreteria**

Il sottoscritto Pinducciu Gavino, Messo comunale, certifica di aver pubblicato all'albo pretorio elettronico del Comune la pratica di cui all'oggetto.

Periodo di pubblicazione: dal **20/10/2020** al **04/11/2020**.

Il Messo Comunale  
(Pinducciu Gavino)

Il presente atto è firmato digitalmente dal messo comunale sopra indicato.